


N. R.G.L. 535/2016



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE LAVORO

Nella causa iscritta al n. r.g.l. 535/2016 avente ad oggetto: mobilità 2016/17/attribuzione punteggio servizio prestato presso scuole paritarie

promossa da:

rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ROSSI FABIO ed elettivamente domiciliato/a in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

**MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
USR PIEMONTE
A.T. PROV. DI TORINO**

RESISTENTI CONTUMACI

Il Giudice dott. Alessandro Gasparini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/07/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. chiedeva, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*", che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse il diritto della stessa alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2006/07 all'a.s. 2013/14 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannasse in via cautelare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 24 (3 punti, come previsto dal punto I – anzianità di servizio – lett. B x 8 anni di servizio paritario) nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla



ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità e nel merito riconoscesse alla stessa il diritto alla ricostruzione della carriera in base al servizio pre-ruolo prestato presso l'istituto paritario ai sensi degli art. 360, comma 6° e 485 Dlgs297/94. Esponeva infatti che sin dal 2006 era stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente (istituite quali "graduatorie permanenti" dalla L.124/99 e trasformate in "graduatorie ad esaurimento" dalla L.296/06), relativamente alla disciplina " (classe di concorso); che, pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso le scuole statali (sulla scorta della suddetta graduatoria), ha scelto di svolgere servizio, dall'a.s. 2006/07 all'a.s. 2013/14, presso l'Istituto Comprensivo " di Catania (ALL.1), riconosciuto quale "Scuola Media Paritaria" con Decreto

(ALL.2);

che la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n.62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv. in L.333/01) ha disposto che: "I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; che, in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado" (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/16) (ALL.3); che, poi, la ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo con decorrenza 1/9/2014 quale docente di scuola statale per la citata disciplina di "

(ALL.4); che, tuttavia,

benché per il corrente anno scolastico sia rientrata (quale ultima beneficiaria) tra le assegnazioni provvisorie in provincia di Catania (ove sta svolgendo servizio presso l'Istituto Comprensivo "

) (ALL.5), la stessa è tuttora titolare di sede presso la Scuola Media Statale

" , a notevole distanza, quindi, dal proprio nucleo familiare, composto dal coniuge e da un bambino di cinque anni, residente a Catania; che, per ovviare ai disagi personali e familiari del personale docente che (come la ricorrente) per ottenere una stabilizzazione lavorativa ha dovuto spostarsi di provincia o di Regione, il comma 108 della L.107/15 ha disposto che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015"; che, a disciplinare il suddetto piano



straordinario di mobilità, è intervenuto il “CCNI PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE” siglato in data 8/4/2016 (ALL.6), che, in particolare, all’art.6, “FASE B”, così recita: “Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito”; che, al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell’8/4/16 è stata allegata la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE” che al punto I (“Anzianità di servizio”), lett.B), prevede “per ogni anno di servizio pre-ruolo” l’attribuzione di “Punti 3”; che, tuttavia, in seno alle “NOTE COMUNI” riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”; che, quindi, a causa della suddetta previsione di CCNI la ricorrente verrebbe a perdere ben 24 punti nella stilanda graduatoria per la mobilità, con grave depauperamento delle relative chances di trasferimento in Sicilia; che, in ragione dell’arbitrarietà e illegittimità della citata nota alla tabella di valutazione allegata al CCNI, la ricorrente ha allegato alla domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 già inoltrata (ALL.7) apposita dichiarazione di preavviso dell’odierno contenzioso, con contestuale elencazione dei servizi vantati nella scuola paritaria.

L’amministrazione scolastica, regolarmente citata non si costituiva.

Quanto al *fumus boni iuris* si osserva quanto segue.

La L.62/00 ha espressamente affermato che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L’art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art.



12, 2° co., delle *“Disposizioni sulla legge in generale”*), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *“parificate”* (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole *“paritarie”*. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (*“Norme in materia di scuole non statali”*), espressamente prevede che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”*... *“Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”* (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale*



equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata:

a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL.9).

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Quanto al *periculum in mora* si svolgono le seguenti considerazioni.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 24 punti, per gli otto anni di servizio svolto nel paritario, non può che comportare la minaccia di un "pregiudizio" per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia (da Torino). Il suddetto pregiudizio è, altresì, "imminente", in quanto la recente circolare operativa MIUR n.241 dell'8/4/2016 (all.10) ha fissato al 28/7/2016 la data di pubblicazione delle operazioni di mobilità per la scuola secondaria di primo grado. Il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio coniuge – impossibilitato a seguirla a Torino in quanto impegnato in



attività lavorativa a (ALL.11) – e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare (di cui, come già detto, fa parte anche un bimbo di cinque anni) (ALL.12).

D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*” (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016 (ALL.13).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.

Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2006/07 all'a.s. 2013/14 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Spese al merito.

Si comunichi.

Caltagirone, 11/07/2016

II GIUDICE DEL LAVORO
dott. Alessandro Gasparini

